

BVGer F-637/2025 vom 10. Juni 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-637_2025

FR: TAF F-637/2025 du 10 juin 2025

IT: TAF F-637/2025 del 10 giugno 2025

Regeste

Visto nazionale

Erwägungen

E. 6

Il ricorrente, in quanto cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan, necessita di un visto per poter entrare in Svizzera e nello spazio Schengen (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV, nonché l'allegato 1 del regolamento UE 2018/1806). A giustificazione della sua richiesta di visto umanitario, il ricorrente sostiene essenzialmente, da un lato, di essere minacciato in maniera diretta, seria e concreta in Afghanistan e, dall'altro, di avere un legame sufficientemente stretto con la Svizzera.

E. 7.1

Visto che il ricorrente si trova attualmente in Afghanistan (cfr. p.to 19, pag. 5 del ricorso), occorre verificare se egli sia esposto in tale Paese a una situazione di particolare emergenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV, che renda indispensabile l'intervento delle autorità.

E. 7.2.1

Dagli atti si evince che il ricorrente soffrirebbe di problemi psichici, in particolare di depressione, di disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e di schizofrenia, certificati da referti medici, i quali lo porterebbero a comportarsi in modo aggressivo. A causa di tali malattie e dei comportamenti del ricorrente ad esse associate, i talebani si sarebbero recati a casa

F-637/2025 Pagina 7 sua nonché avrebbero inviato alla sua famiglia delle lettere di minacce e degli avvertimenti, volti ad impedire che lo stesso continuasse a frequentare la scuola. Inoltre, il ricorrente sarebbe stato minacciato in altre occasioni dai talebani, a causa sia dell'attività professionale del fratello – fuggito nel 2015 in Svizzera poiché avrebbe aiutato l'esercito americano vendendogli pane da lui confezionato – che del suo ruolo in quanto rappresentante scolastico, nonché sarebbe a rischio di essere vittima di arruolamento forzato. Infine, il ricorrente sarebbe a rischio di essere perseguitato in quanto appartenente alla minoranza di etnia hazara.

E. 7.2.2

L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha sostanzialmente sostenuto che non vi sarebbe una persecuzione riflessa dell'interessato, poiché sarebbero trascorsi nove anni dalla fuga del fratello, il quale avrebbe fornito soltanto un aiuto limitato e, inoltre, sarebbero emerse dichiarazioni imprecise o contraddittorie riguardo al suo ruolo. Inoltre, non sarebbe dimostrato che il ricorrente sia perseguitato dai talebani ed esposto ad un pericolo a causa delle malattie di cui soffrirebbe, né delle relative conseguenze sociali. Infatti, egli non è

mai stato fermato dai talebani, nonostante le ricerche e gli avvertimenti ricevuti, dopo cui sarebbe, peraltro, tornato a scuola. La SEM ha ritenuto che non vi sarebbero nemmeno prove del rischio di venire forzatamente arruolato, situazione che sarebbe anche in contraddizione con le misure di esclusione nei suoi confronti. In aggiunta, la SEM ha rilevato che il ricorrente si è confrontato in molteplici occasioni con i talebani nell'ambito dell'ottenimento dei visti per l'Iran e che possiede sia in Afghanistan che in Iran di una rete familiare su cui contare. Infine, ha sottolineato che la sola appartenenza a una minoranza non costituisce di per sé un rischio per il ricorrente.

E. 7.2.3

In sede ricorsuale, il ricorrente, sottolineando di essere minorenne, ha lamentato, in relazione alla minaccia concreta e individuale alla propria vita, che le gravi patologie da cui sarebbe affetto lo renderebbero un target di persecuzione da parte dei talebani in Afghanistan. Inoltre, ha sostenuto che sarebbe maggiormente colpito dalla crisi che affligge il suddetto Paese, poiché non potrebbe accedere né ai trattamenti medici necessari né al sistema educativo. In aggiunta, in quanto appartenente all'etnia hazara, sarebbe duramente perseguitato nel suo Paese d'origine. Pertanto, non esisterebbe per lui un'alternativa di protezione interna. Infine, il ricorrente ha evidenziato il forte legame che avrebbe con la Svizzera, dove risiede il fratello maggiore, una figura di riferimento che potrebbe aiutarlo ad integrarsi, garantirgli l'accesso alle cure mediche necessarie e svolgere un ruolo paterno, soprattutto in seguito al decesso del padre.

F-637/2025 Pagina 8

E. 8.1

Nel valutare la situazione della sicurezza in Afghanistan, è possibile definire gruppi di persone che, a causa della loro esposizione, sono maggiormente a rischio di persecuzione. Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di sostenere questi ultimi, nonché le persone che sono ritenute impregnate di valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana (cfr. SEM, Focus Afghanistan – Verfolgung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, 15 febbraio 2022, Berna, ■ www.sem.admin.ch ■ Affari internazionali & ritorno ■ Informazioni sui paesi d'origine ■ Asia e Vicino Oriente, visionato il 21 maggio 2025; sentenza del TAF F-1460/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 6.2).

E. 8.2

Dagli atti non si evince, come giustamente ritenuto dalla SEM, che il ricorrente presenti un profilo di rischio ai sensi di quanto sopra indicato.

E. 8.3

Per quanto concerne i problemi di salute mentale sopra menzionati (cfr. supra consid. 7.2.1) di cui soffre il ricorrente, il Tribunale rileva, senza misconoscere come gli stessi possano indubbiamente rendere difficile la sua vita quotidiana e quella della sua famiglia, che le diagnosi riportate nei certificati medici non consentono di concludere che tali problematiche siano attualmente di una gravità tale da rappresentare una situazione di particolare emergenza medica che metta in pericolo la sua vita. Nel gravame il ricorrente non ha, inoltre, dimostrato di essere concretamente perseguitato dai talebani a causa di tali malattie e delle relative conseguenze né ha sostenuto in quale modo non avrebbe accesso ai servizi medici ed educativi. Piuttosto, egli si è limitato a riferirsi in maniera generica ed

astratta alla situazione in Afghanistan. Come già osservato dalla SEM, nonostante le lettere minatorie e gli avvertimenti ricevuti, il ricorrente non ha subito alcun- ché ed è, ad esempio, stato in grado, così come dichiarato dai lui stesso nell'ambito dell'audizione all'Ambasciata svizzera in Iran, di ritornare a scuola. In aggiunta, il Tribunale rammenta che l'impossibilità di accedere alle cure mediche per ragioni finanziarie e il fatto che le cure mediche sarebbero più adeguate e più facilmente accessibili in Svizzera, non creano da soli una situazione di particolare emergenza (cfr. sentenza del TAF F-5064/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti). In conclusione, senza voler minimizzare o relativizzare le difficoltà del ricorrente, non sussiste una situazione di particolare emergenza a causa del suo stato di salute che rende indispensabile un intervento delle autorità svizzere a suo favore.

F-637/2025 Pagina 9

E. 8.4

In merito alla censura che il ricorrente, in quanto appartenente all'etnia hazara sarebbe perseguitato, il Tribunale osserva che, neanche in tale contesto, il ricorrente è riuscito a dimostrare con i suoi generali asserti ricorsuali di essere esposto nel suo Paese d'origine ad una minaccia individuale e concreta della necessaria attualità e intensità. Difatti, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale, la sola appartenenza all'etnia hazara, anche considerando gli attuali rapporti di potere in Afghanistan, non è sufficiente per presupporre che vi sia effettivamente una persecuzione collettiva e, di conseguenza, un concreto interesse da parte dei talebani nei confronti del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-7534/2024 del 27 marzo 2025 consid. 6.2 e F-1451/2022 del 27 marzo 2024 consid. 8.6). Tanto meno, dunque, essa può fondare una minaccia diretta, seria e concreta ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV (cfr. la sentenza del Tribunale F-997/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 6.5).

E. 8.5

A titolo abbondanziale, per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni relative alla presunta minaccia per la vita o l'integrità fisica del ricorrente che emergono dagli atti, il Tribunale ritiene che le valutazioni espresse dalla SEM nella sua decisione siano da confermare. In particolare, non vi sono indizi concreti agli atti che dimostrino né che il ricorrente abbia subito o possa subire in futuro una persecuzione riflessa a causa della fuga del fratello, avvenuta dieci anni addietro, né che corra il rischio di arruolamento forzato, tanto più se si considera il suo attuale stato di salute. Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia addotto due motivazioni diverse per le lettere minatorie e gli avvertimenti volti a impedirgli di frequentare la scuola – dapprima il suo ruolo di rappresentante scolastico e successivamente le sue malattie psichiatriche – solleva effettivamente dubbi sulla verosimiglianza e sulla gravità di tali affermazioni. Infine, va sottolineato che il ricorrente ha varcato legalmente il confine con l'Iran, in possesso dei visti necessari, nel 2023 e nel 2024, quando i Talebani erano già al potere, per sottoporsi a dei trattamenti medici e per il colloquio all'Ambasciata. Pertanto, non si evince neanche da tali motivazioni che il ricorrente sia esposto a un pericolo diretto e concreto di una certa intensità alla sua vita o alla sua integrità fisica.

E. 8.6

Il Tribunale ritiene che nemmeno i legami esistenti con la Svizzera siano in grado di influenzare questa valutazione. Il fatto che il fratello maggiore viva in Svizzera e sia

integrato, non è sufficiente per la concessione di un visto umanitario se, come nel caso in questione, il ricorrente non si trova in una situazione di particolare emergenza.

F-637/2025 Pagina 10

E. 9

In conclusione, sulla base di quanto emerso, le affermazioni del ricorrente e i documenti disponibili non sono in grado di dimostrare una seria, diretta e concreta minaccia alla sua vita o integrità fisica ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV.

E. 10

Di conseguenza, ritenendo che il ricorrente non è esposto in Afghanistan ad una minaccia diretta, seria e concreta per la sua incolumità e la sua vita, la SEM non ha violato il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). In conclusione, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, da cui la conferma della decisione su opposizione impugnata.

E. 11.1

Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, risulta divenuta senza oggetto e la domanda di esenzione dalle spese processuali è accolta. Pertanto, nonostante l'esito negativo del ricorso, non si addossano al ricorrente spese processuali.

E. 11.2

In considerazione della sua soccombenza, non si assegnano al ricorrente spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-637/2025 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.